

I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

All'avvocato non è consentito **trattenere somme** di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52